COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 67

Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico piu' favorevole.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 9 marzo 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	VI — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-67-stato-giuridico-ed-economico-del-personale-di-ruolo-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it